

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Julia Maria Graf

Iwan Gasser
Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	84i
del:	2025-10-10
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e altri soggetti interessati

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2025: trasmissione domande entro 31 ottobre 2025

sintesi:

Il credito d'imposta in oggetto spetta ammonta a 229,18 ovvero 214,18 euro per 1.000 litri a seconda della tipologia di carburante e spetta per il trasporto di merci o persone. L'agevolazione spetta a imprese che trasportano merci, per conto proprio o per conto di terzi, per veicoli con carico utile pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad altri soggetti come le imprese private e pubbliche che gestiscono servizi di trasporto passeggeri locali e di linea e funivie. I rimborsi vengono effettuati tramite una domanda elettronica all'agenzia doganale competente.

Come noto¹, per certi tipi di trasporto spetta un credito d'imposta per accise sul gasolio da trazione². Ricordiamo inoltre che: il **credito di imposta non spetta** per i veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**³.

1 Credito d'imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato⁴:

Trimestre/Periodo/ oggetto	Euro per 1.000 litri	Tipi di carburante
3° trim. (01/07-30/09/2025)	229,18	GASOLIO e/o di gasoli paraffinici (sintesi/HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025
3° trim. (01/07-30/09/2025)	214,18	Gasoli paraffinici (sintesi/HVO), che soddisfano i rigidi criteri di sostenibilità e/o le conformità normative europee ex. art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025* o per i quali non si riescono a reperire informazioni dal fornitore per esser considerati tali.

* Che prevede che tali biocarburanti devono essere⁵:

a) conformi ai criteri di **sostenibilità** e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE)

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 62/2025

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")

4 Nota AD 611759/RU/2025

5 condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Cfr., Circolare n.13/2025, prot. n 333927/RU, del 13 giugno 2025 Direzione Agenzia Dogane)

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;

b) prodotti a partire dalle **materie prime** elencate nell'allegato IX della citata direttiva.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda di rimborso all'Agenzia delle Dogane per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del **3° trimestre 2025 al più tardi entro il 15.10.2025** in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

Qualora intendete incaricare il nostro studio con la trasmissione dell'istanza di rimborso in oggetto, considerate le diverse tipologie di carburanti, chiediamo di conferirci incarico (vedasi allegato) e di **compilare** a seconda dei casi **i prospetti** che alleghiamo alla presente circolare, corrispondenti ai tre Quadri A1, A2 e A3 della dichiarazione per il rimborso, come descritto al successivo punto 8.

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci⁶ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 - (a) autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
 - (b) autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁷
 - (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto di persone / pubblico di vicinato e di linea⁸ (con esclusione dei veicoli della categoria M1⁹);
3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune

3 Veicoli agevolati

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria **almeno EURO 5**¹⁰. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell'Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali¹¹ da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
-------------------------	------------------	-----------------

⁶ Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

⁷ Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

⁸ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009..

⁹ Esclusi i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da veicoli della categoria **MI** (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003,

¹⁰ Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")

¹¹ Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si
sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi¹²:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto¹³ anche in caso di fattura elettronica¹⁴ occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa¹⁵;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare¹⁶.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane¹⁷.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.¹⁸ all'Agenzia delle Dogane¹⁹.

Per le **imprese comunitarie (non italiane)** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia è competente a ricevere la domanda di rimborso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa²⁰. Per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza secondo le istruzioni impartite

12 Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

13 Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018

14 Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205

15 Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018

16 Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

17 <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025>

18 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

19 Manuale utente consultabile al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/ricerca?q=manuale+utente+I+TRIM+2020>

20 <https://www.adm.gov.it/portale/articolazione-degli-uffici>

dall' Agenzia delle Dogane²¹.

Per utilizzare il software reso disponibile dall' Agenzia è necessario richiedere in precedenza all' Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario. Il credito d' imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile²² ai fini IR-PEF/IRES, ma sconta l' IRAP.

6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall' invio della domanda²³ fino al 31.12 dell' anno successivo²⁴. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell' anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agenzia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**. Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono²⁵:

- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l' anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0125, individua il primo trimestre 2025);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l' anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta²⁶. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre²⁷, che la compensazione orizzontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire **soltanto** utilizzando i **canali telematici Entratel e Fiscoonline** dell' Agenzia delle Entrate.

Importante:

Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l' Agenzia può sospendere²⁸, per un periodo fino a trenta giorni, l' esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l' utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, le apposite ricevute (di trasmissione e per l' avvenuta accettazione) trasmessa dall' Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

21 Vedasi la tabella allegata alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020 o alla nota 96399/RU del 23.3.2020

22 Art. 2 del D.P.r.: 277/2000

23 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

24 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

25 Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell' Agenzia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell' Agenzia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015

26 Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

27 Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017

28 Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

7 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

Trimestre/Periodo	Consegna/ trasmissione	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Gennaio, Febbraio, Marzo 2025	30.04.2025	30.06.2025	31.12.2026	30.06.2027
Aprile, Maggio, Giugno 2025	31.07.2025	29.09.2025	31.12.2026	30.06.2027
Luglio, Agosto, Settembre 2025	31.10.2025	30.12.2025	31.12.2026	30.06.2027
Ottobre, Novembre, Dicembre 2024	31.01.2026	01.04.2026	31.12.2027	30.06.2028

8 La dichiarazione per il III Trimestre 2025

L'esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso fornite dal fornitore del carburante (ad esempio documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura, annotazioni riportate e-DAS²⁹), provvede a distinguere i consumi carburanti in tre categorie compilando i seguenti quadri:

8.1 Quadro A-1 – Gasoli e/o di gasoli paraffinici (sintesi/HVO) che NON soddisfano le condizioni della Legge 43/2025 - rimborso Euro 229,18 per mille litri

Tale quadro va compilato con i dati relativi ai consumi di GASOLIO e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che **NON soddisfano** le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025.

8.2 Quadro A-2 - soli gasoli paraffinici (sintesi/HVO) che SODDISFANO condizioni della Legge 43/2025 - rimborso Euro 214,18 per mille litri

Tale quadro va compilato con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che **soddisfano** le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025.

8.3 Quadro A-3 - soli gasoli paraffinici (sintesi/HVO) senza informazioni ulteriori - rimborso Euro 214,18 per mille litri

Tale quadro va compilato con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni e **NON sia possibile reperire dal fornitore o altrimenti (ad esempio dalla documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura, annotazioni riportate e-DAS)**, informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025.

Il medesimo Quadro A-3 è, inoltre, destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati **da distributori privati**, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto prima del 15 maggio 2025, come com-

29 Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa

provato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo.

8.4 Come in passato vale quanto segue

Essendo previsto **il limite quantitativo fissato in un litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile, **per ogni chilometro percorso**, il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore per la determinazione dell'**importo massimo rimborsabile**³⁰.

Ciò comporta che dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna "**chilometri percorsi/h mezzo**".

8.4.1 Compilazione della colonna "mezzo speciale "

La colonna "**MEZZO SPECIALE**" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.

8.4.2 Compilazione del campo "KM percorsi / h mezzo speciale "

In questa colonna vanno indicati e fatti calcoli diversi a seconda della tipologia di mezzo speciale (Gruppi refrigeranti, Sistemi pneumatici di scarico) o non speciale (in tutti gli altri casi)³¹.

Nel caso di mezzi "normali" ovvero non mezzi speciali (nella colonna "tipo mezzi speciali" si indica il valore "0") si indicano i **chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel periodo in oggetto** anche, laddove necessario (considerato che occorre suddividere nei due periodi prima e dopo il 15 maggio), **sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.**

Nel caso di **mezzi speciali** (Gruppi refrigeranti=1, Sistemi pneumatici di scarico=2) nella colonna "chilometri percorsi/h mezzo speciale" si indicano **le ore di funzionamento** dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre/periodo, quali registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto speciale.

Per ciascun veicolo una volta inseriti i litri e i chilometri il software calcola in automatico l'importo relativo secondo le nuove disposizioni normative³² ed evidenzia in verde i valori delle colonne litri e km/h che concorrono all'individuazione dei "litri consumati agevolabili" riportati nella sezione dati contabili del frontespizio. L'importo calcolato non può essere modificato.

8.5 Quadro B- Esercente distributore privato di carburante

È riservato agli autotrasportatori con distributore privato di carburante (con capacità superiore ovvero pari / inferiore a 5 mc). Va specificato se il gasolio è stato utilizzato anche per automezzi esclusi dal beneficio (da indicare nel quadro C).

Nota: A decorrere dal 1° gennaio 2021³³ gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui

30 con l'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili",

31 Vedasi direttiva dell'Agenzia delle Dogane n. 74668/RU del 12 marzo 2020

32 di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 124/2019

33 come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95,

capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo³⁴.

8.6 Quadro C - Altri automezzi- distributore privato


Vanno indicati i dati degli “altri” automezzi, riforniti a mezzo del distributore privato di cui al quadro B, non agevolabili.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Incarico al nostro studio dell’istanza di credito d’imposta per l’accisa sul gasolio.
- 2) Prospetti consumi gasolio da compilare

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione
luogo e indirizzo:

Persona di riferimento.
telefono e E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

**Oggetto: Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2025:
trasmissione domande entro 31 ottobre 2025**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

li

Nome/Firma

